



COMUNE DI PERLOZ  
Regione Autonoma Valle d'Aosta  
COMMUNE DE PERLOZ  
Region Autonome Vallée d'Aoste

Loc. Capoluogo n. 2  
11020 Perloz (Ao)  
C.F. - P.IVA 00139720072  
Tel. 0125.807974  
Fax 0125.806269  
Mail: info@comune.perloz.ao.it

Prot. n. 1283/17

## DIVIETO DI RACCOLTA PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO

Modalità per la raccolta dei prodotti del sottobosco.

### IL SINDACO

VISTO l'approssimarsi della stagione autunnale nella quale si accentua la presenza di persone estranee alla proprietà all'interno dei terreni privati al fine di raccogliere i frutti del sottobosco;

RAVVISATA la necessità di adottare gli opportuni provvedimenti atti ad arginare tale fenomeno al fine di assicurare e tutelare la regolare attività di raccolta dei proprietari dei terreni ed evitare l'insorgere di problematiche di ordine pubblico;

VISTA la L.R. 31.03.1977 n° 16 – norme per la disciplina della raccolta dei funghi e per la tutela di alcune specie della fauna inferiore;

VISTA la L.R. 7 dicembre 2009, n. 45 “Disposizioni per la tutela e la conservazione della flora alpina;

VISTA la L. 06.01.1931 n° 99 – disciplina della coltivazione, raccolta, commercio di piante officinali;

VISTI gli artt. 820 e 821 del Codice Civile;

VISTO il T.U. 18.08.2000 n° 267;

### AVVISA

In qualità di Autorità di Pubblica Sicurezza

Il rispetto dei divieti di raccolta dei frutti del sottobosco all'interno dei terreni agricoli di proprietà privata (es: funghi, erbe aromatiche, castagne, noci ecc...) contenuti nelle norme elencate in premessa in quanto ai sensi del Codice Civile essi sono di proprietà esclusiva dei proprietari dei fondi o degli aventi diritto e ad essi devono essere restituiti.

Ribadisce che per la raccolta dei funghi epigei, con esclusione dei proprietari dei fondi, occorre essere in possesso dell'apposito titolo autorizzativo.

Invita tutti i proprietari dei fondi privati ad apporre lungo i confini degli stessi idonei cartelli segnanti la proprietà privata al fine di pubblicizzare a chi si avvicina lo stato giuridico di detta proprietà.

I trasgressori saranno sanzionati ai sensi delle norme in premessa e per quanto non contemplato dalle medesime saranno applicate le sanzioni previste per l'inottemperanza alle ordinanze ed ai regolamenti comunali, salva la possibilità dei proprietari dei fondi di rivalersi sui trasgressori in sede civilistica o penale.

E' fatto obbligo ai funzionari ed agli agenti preposti, far osservare la presente ordinanza.

**DA NOTIZIA** del presente provvedimento alla cittadinanza mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio online, l'affissione negli spazi comunali e l'affissione sul sito internet comunale.



IL SINDACO  
(ENIN Giancarlo)